



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5031

Seduta del 12/07/2021

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

APPROVAZIONE PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE, NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI LIVELLI ECONOMICI E FUNZIONALI PER I QUALI È PREVISTO IL SOLO REQUISITO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO, DI CUI ALLA D.G.R. VIII/4890 DEL 15/06/2007 E S.M.I.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Carlo Bianchessi

L'atto si compone di [109](#) pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **RICHIAMATI:**

- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e s.m.i., "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e, in particolare, l'art. 16, recante "Disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni" che disciplina le modalità di avviamento, all'interno della Pubblica Amministrazione dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., in particolare, l'art. 35 "Reclutamento del personale" che ribadisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che, tra l'altro, all'art. 11, comma 1, lettera d), punto 2, attribuisce alle Regioni la gestione degli avviamenti a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- la Legge 28 marzo 2019 n. 26 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

### **VISTI:**

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e il D.Lgs. attuativo n. 469 del 23 dicembre 1997 di "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", assegnando altresì, funzioni e compiti relativi all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione;
- la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 recante "Il mercato del lavoro in Lombardia" e, in particolare, l'art. 5 "Avviamento presso le pubbliche amministrazioni" che attribuisce, altresì, alla Giunta Regionale la definizione delle modalità per la formazione delle graduatorie nonché le procedure e le modalità operative cui devono attenersi i Soggetti coinvolti nella procedura;
- la Legge Regionale 4 luglio 2018, n. 9 di "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e, in particolare,



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

l'art. 4 con il quale Regione Lombardia delega, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alla Città metropolitana di Milano, anche mediante le proprie aziende speciali o enti strumentali, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l'impiego, tra i quali è compreso anche l'avviamento presso le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dall'art. 16 della L. 56/1987;

- la D.G.R. n. VIII/4890 del 15/06/2007 di approvazione delle “Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo” ex art. 5 della L.R. n. 22/2006;
- la D.G.R. n. 9917 del 29/07/2009 avente ad oggetto “Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo - Modifiche alla D.G.R. n. 4890/2007 (art. 5, L.R. n. 22/2006)”;
- la D.G.R. n. 3778 del 18/07/2012 avente ad oggetto “Modifiche allegato “A” della D.G.R. n. 4890 del 2007, “Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo” con specifico riferimento alla tabella contenente i punteggi relativi al paragrafo 2) “Carico familiare”;
- la D.G.R. n. 3414 del 28/07/2020 con la quale sono state apportate modifiche alla D.G.R. n. 4890/2007, prevedendo, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l'attivazione di misure di contrasto e di contenimento al diffondersi del virus atte ad evitare gli assembramenti, tra le quali la previsione dell'invio delle candidature via PEC in luogo della “chiamata sui presenti”;

**RILEVATO** che si rende necessario, in ragione delle modifiche normative e organizzative nonché socio-economiche intervenute, dar corso ad una revisione della modalità di gestione della procedura di avviamento a selezione ex art. 16 della L. 56/87 nel suo complesso, con specifica rideterminazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi disposti con D.G.R. n. 4890/2007 e s.m.i., con le finalità sia di adeguare il procedimento amministrativo ad un contesto mutato sia di semplificare gli oneri gestionali in capo ai Centri per l'Impiego, garantendo maggiore trasparenza del procedimento e tempi di risposta più celeri sia alle amministrazioni richiedenti sia ai cittadini;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**DATO ATTO** che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il processo di semplificazione della procedura di avviamento a selezione ex art. 16 della L. 56/87 è stato oggetto di condivisione e confronto con le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, al fine di garantire la piena rispondenza operativa del modello proposto;

**PRESO ATTO** che la proposta condivisa prevede, quale principale elemento innovativo gestionale, l'utilizzo di un comune sistema informativo regionale di supporto alla gestione della procedura, assicurando la piena osservanza dei seguenti principi:

- o garanzia del processo di identificazione del candidato mediante autenticazione tramite identità digitale al sistema informativo;
- o garanzia del diritto alla riservatezza mediante pseudonimizzazione dei dati;
- o garanzia di imparzialità e parità di trattamento dei candidati;
- o semplificazione dell'attività istruttoria a carico dei Centri per l'Impiego;
- o uniformità della gestione procedimentale a livello regionale e trasparenza delle modalità e dei tempi di realizzazione;

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. n. 159/2013 recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

**CONSIDERATO** che l'ISEE rappresenta lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica dei nuclei familiari sulla base degli elementi reddituali e patrimoniali posseduti dai medesimi nuclei;

**RITENUTO**, pertanto, di adeguare l'accesso alle proposte di avviamento a selezione ex art. 16 della L. 56/87 al parametro ISEE, utilizzando il valore di tale indicatore quale criterio più significativo per la determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria;

**DATO ATTO** che la proposta condivisa con gli Enti Istituzionali sopra richiamati introduce ulteriori elementi contenutistici e procedimentali innovativi, di cui si riportano i più significativi:

- introduzione di nuovi criteri per l'attribuzione del punteggio, identificati nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nella data di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID);



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- regolamentazione delle “assunzioni in caso di urgenza” da parte della Pubblica Amministrazione richiedente e introduzione e regolamentazione del “diritto di precedenza”;
- previsione della possibilità per i Centri per l'Impiego di agire in autotutela mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria, in prima istanza, avverso la quale i candidati possono presentare in tempi congrui richiesta di riesame opportunamente motivata, prevedendo comunque il ricorso nelle forme e modalità prescritte dalla normativa avverso la graduatoria definitiva;
- costruzione di un sistema di “restituzione esiti” della procedura di selezione da parte della Pubblica Amministrazione richiedente;
- regolamentazione del sistema sanzionatorio;

**RITENUTO** di esplicitare in modo più approfondito il processo di semplificazione mediante il supporto di specifiche “schede di processo”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

**DATO ATTO** che si provvederà, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, con successivo provvedimento attuativo, ad approvare le “Linee guida per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale ai sensi dell'art. 16 della l. 56/87”, quale documento tecnico-operativo finalizzato a garantire l'applicazione omogenea del procedimento sul territorio lombardo;

**DATO ATTO** altresì che l'adozione del nuovo modello procedurale è subordinato all'approvazione delle suddette linee guida e alla messa in produzione del sistema informativo regionale di supporto alla gestione della procedura;

### **DELIBERA**

Per le ragioni espresse in premessa:

1. di dare corso al processo di semplificazione, resasi necessaria dalle mutate condizioni socio-economiche e dal nuovo contesto normativo e organizzativo di riferimento, del procedimento di avviamento a selezione ex art. 16 della L. 56/87, mediante revisione della D.G.R. n. VIII/4890 del 15/06/2007 di approvazione delle “Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione, nelle pubbliche amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo”;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2. di prevedere, quale principale elemento innovativo gestionale, l'utilizzo di un comune sistema informativo regionale di supporto alla gestione della procedura, a garanzia del diritto alla riservatezza, di imparzialità e parità di trattamento, di semplificazione e trasparenza della procedura;
3. di introdurre quali criteri per l'attribuzione del punteggio e la formulazione delle graduatorie l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e la data di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID);
4. di approvare le schede di sintesi del processo di semplificazione quale documento riepilogativo dell'attività di revisione della procedura nel suo complesso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);
5. di dare atto che si provvederà con specifico e successivo provvedimento ad approvare le "Linee guida per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87", quale documento tecnico-operativo finalizzato a garantire l'applicazione omogenea del procedimento sul territorio lombardo;
6. di demandare l'adozione del nuovo modello procedurale all'approvazione delle suddette linee guida e alla messa in produzione del sistema informativo regionale di supporto alla gestione della procedura;
7. di trasmettere il presente atto alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano;
8. di attestare che l'atto non è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/13;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**SCHEDE PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE  
DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART 16 LEGGE 56/87**

*1) SINTESI PROCEDIMENTALE CON INDICAZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI, DELLE ATTIVITA' DI LORO COMPETENZA E DELLE TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE*

| <b>Soggetti</b>  | <b>Attività</b>  | <b>Tempistiche</b>   |
|--|--|--|
| Pubblica Amministrazione<br>richiedente (PA)                           | Richiesta on line di avvio procedimento amministrativo di avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 all'Ente di competenza in relazione all'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione (Centro per l'Impiego - Province/Città Metropolitana - Regione) | Nei termini previsti dall'Avviso di indizione della procedura di reclutamento da parte della PA  |
| Centro per l'Impiego<br>(CPI)/Provincia/Città<br>metropolitana/Regione | Avvio procedura ex art. 16 L. 56/87 di avviamento a selezione  | Entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta formale di avvio procedura da parte della PA   |
| CPI/Provincia/Città<br>metropolitana/Regione                           | Pubblicazione Avviso pubblico di avviamento a selezione univoco sul sistema informativo regionale con specificazione delle sedi di lavoro interessate e dei relativi Enti competenti nella gestione della procedura a cui presentare la domanda di adesione      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per 15 giorni di calendario se trattasi di assunzioni a tempo indeterminato</li> <li>✓ Per 8 giorni di calendario se trattasi di assunzione a tempo determinato</li> </ul> Con possibilità di ampliamento dei termini |
| I candidati  | Presentazione on line della domanda di adesione previa autenticazione tramite identità digitale  | Durante l'arco temporale previsto dall'Avviso pubblico di avviamento a selezione   |
| CPI/Provincia/Città<br>metropolitana/Regione                           | Pubblicazione on line graduatoria provvisoria  | Entro 30 giorni di calendario dal termine previsto per la presentazione delle candidature con possibilità di ampliamento dei termini   |
| I candidati interessati  | Presentazione richiesta riesame  | Entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione graduatoria provvisoria  |
| CPI/Provincia/Città<br>metropolitana/Regione                           | Pubblicazione on line graduatoria definitiva   | Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ampliamento dei termini  |



All A

|   |   |   |
|---|---|---|
| CPI/Provincia/Città metropolitana/Regione | Trasmissione graduatoria definitiva alla PA richiedente                   | Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva |
| PA  | Convocazione dei candidati per esperimento prova selettiva                | Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria definitiva    |
| PA  | Comunicazione esito della selezione ai Centri per l'Impiego di competenza | Al verificarsi dell'evento                                      |

**2) ELEMENTO INNOVATIVO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA NEL SUO COMPLESSO**

Si prevede la gestione informatizzata della procedura nel suo complesso, mediante utilizzo di un comune sistema informativo regionale a salvaguardia della garanzia del diritto alla riservatezza mediante applicazione di misure di pseudonimizzazione dei dati; dell'imparzialità e parità di trattamento mediante uniformità della gestione delle procedure, della semplificazione e della trasparenza mediante sistematizzazione delle fasi e dei tempi procedurali e semplificazione degli oneri di istruttoria e di controllo a carico dei Centri per l'Impiego

**3) ELEMENTI INNOVATIVI SPECIFICI INTRODOTTI DAL PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA D.G.R. 4890/2007**

| <b>Fasi del procedimento</b>                | <b>Elementi innovativi</b>  |
|---|---|
| MODALITA' AVVIO DEL PROCEDIMENTO            | <p>Sono declinate le modalità di attivazione della procedura in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione autonoma da parte della Pubblica Amministrazione richiedente, con previsione di dettaglio e regolamentazione delle "assunzioni per motivi di urgenza"</li> <li>• gestione da parte dei Centri per l'Impiego, con previsione di dettaglio e regolamentazione del "diritto di precedenza"</li> </ul>   |
| CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA | <p>Sono definiti i seguenti nuovi criteri per la determinazione del punteggio e la conseguente formulazione delle graduatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con riferimento all'ultima attestazione valida alla data di presentazione della candidatura</li> <li>• data di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)</li> </ul> <p>In caso di parità di punteggio, la preferenza è principalmente determinata dalla minore età.</p> |

|  |   |
|--|---|
| MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   | <p>È prevista la gestione informatizzata della procedura, mediante utilizzo di specifico sistema informativo regionale con previsione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adesione on line da parte dell'utente alla posizione lavorativa di interesse, previa autenticazione tramite identità digitale al sistema informativo</li> <li>• attribuzione, in fase di protocollazione della domanda, di un codice identificativo (ID) che sarà utilizzato, ai fini di tutela della protezione dei dati personali, per la pubblicazione delle graduatorie e dell'elenco degli esclusi</li> <li>• creazione automatizzata della graduatoria previa attribuzione del punteggio sulla base dei requisiti prescritti</li> </ul>  |
| MODALITA' DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE        | <p>È prevista, in prima istanza, a conclusione dell'attività istruttoria a carico dei Centri per l'Impiego, la pubblicazione, per ciascun CPI/Provincia/Città Metropolitana, della graduatoria provvisoria, avverso la quale i candidati interessati, possono presentare istanza di riesame. Espletata la fase di riesame se prevista, è pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale è possibile ricorrere con le modalità e i tempi previsti dalla normativa in materia.</p>   |
| ESITO DELLE SELEZIONI E ASSUNZIONE IN SERVIZIO | <p>L'eventuale inidoneità a procedure selettive non è valutata ai fini di pregiudicare la possibilità di partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione.</p> <p>La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare al Centro per l'Impiego di provenienza l'esito della selezione nonché l'eventuale mancata presentazione del candidato alla prova di selezione o l'eventuale rinuncia del candidato all'avviamento. È prevista l'adozione di uno strumento di monitoraggio e valutazione.</p>   |
| SISTEMA SANZIONATORIO                          | <p>È prevista, nel caso in cui il candidato sia percettore di strumenti di sostegno al reddito quali Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi) ovvero Reddito di Cittadinanza (RdC), come conseguenza della mancata accettazione dell'offerta di lavoro senza giustificato motivo, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia e rispettivamente dall'art. 21 co. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 150/2015 e dall'art. 7 co. 5 lettera e) del D. L. 4/2019 convertito nella L. 26/2019.</p> <p>Nel caso di mancata presentazione alla prova di selezione, sia per i percettori di sostegno al reddito sia per i disoccupati non percettori e, nel caso di mancata accettazione dell'offerta di lavoro senza giustificato motivo, per i soli disoccupati non percettori di strumenti di sostegno al reddito, è prevista l'impossibilità di partecipare, per numero 6 mesi, a qualsiasi procedura di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione a livello regionale.</p> |